



L'INVALIDITA' CIVILE

Si definisce invalido civile un cittadino affetto da malattie e menomazioni permanenti e croniche (sia di natura fisica, che psichica o intellettuale), che riducono la capacità lavorativa oltre il 33%.

Non rientrano tra gli invalidi civili:

- gli invalidi di guerra,
- gli invalidi del lavoro;
- gli invalidi per servizio.

I BENEFICI

A seconda della percentuale di invalidità riconosciuta è possibile ottenere alcuni benefici, sia per la salute che in ambito lavorativo (fino al 33% non invalido):

- **dal 34%:** concessione gratuita di ausili e protesi, subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
- **dal 46%:** oltre al punto precedente, iscrizione nelle liste di collocamento mirato;
- **dal 50%:** oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
- **dal 67%:** oltre ai punti precedenti, esenzione parziale del pagamento del ticket sanitario per visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostica strumentale;
- **dal 74%:** oltre ai punti precedenti, erogazione dell'assegno mensile, se in possesso dei requisiti. Possibilità di richiedere l'Ape sociale;
- **100%:** oltre ai punti precedenti, escluso l'assegno mensile, erogazione della pensione di inabilità (nel rispetto dei limiti reddituali) ed esenzione del ticket farmaci;
- **100% più indennità di accompagnamento:** tutti i punti precedenti con l'assegno dell'indennità.

CHE COS'E' L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

E' un sostegno economico mensile di euro 522,10 pagato dall'Inps, corrisposto alle persone riconosciute totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Per usufruirne, chi ha tra i 18 e i 67 anni, deve avere un grado di disabilità riconosciuta pari al 100%.

Per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è necessaria, ma dipende dalla capacità di autonomia.

L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità (senza diritto alla tredicesima) a prescindere dall'età dell'invalido e dal reddito suo e del proprio nucleo familiare. Inoltre, è esente da Irpef.

INCOMPATIBILITA' CON ALTRI TRATTAMENTI

Si perde il diritto all'indennità di accompagnamento se:

- si è ricoverati gratuitamente (per un periodo superiore ai 30 giorni) presso istituti di cura, la cui retta è a carico dello Stato o Ente Pubblico (anche se si effettuano versamenti supplementari per ottenere un trattamento migliore);
- si percepisce indennità di frequenza;
- già riconosciuti invalidi per cause di guerra, lavoro o servizio (in questi casi si ha diritto a specifiche indennità).

L'indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è cumulabile con:

- pensione di inabilità;
- pensione per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

ALTRI BENEFICIARI

L'indennità di accompagnamento spetta anche:

- ai cittadini sottoposti a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital, che non possono recarsi autonomamente in ospedale;
- ai minorenni incapaci di camminare senza un accompagnatore e bisognosi di assistenza continua;
- ai malati di Alzheimer e affetti da sindrome di Down;
- ai malati di epilessia;
- ai cittadini che, pur in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, sono affetti da gravi disturbi della sfera intellettuale e cognitiva.

CHE COS'E' L'INDENNITA' DI FREQUENZA

E' un riconoscimento economico di euro 287,09 rivolto ai minori di anni 18 con disabilità, mirato a sostenere l'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi attraverso un contributo per le spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

I beneficiari, minorenni ipoacusici o con difficoltà a svolgere in autonomia le funzioni proprie dell'età, devono rispettare il limite di reddito annuo di euro 4.931,29.

L'indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, ma è limitata alla effettiva durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico (di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna) e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

REQUISITI

Per il diritto all'indennità di bisogna dimostrare la frequenza:

- continua o periodica di centri ambulatoriali, diurni o semi-residenziali, pubblici o privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitativo o di recupero di minori disabili;
- di scuole pubbliche o private di ogni ordine a grado a partire dagli asili nido;
- di centri di formazione o addestramento professionale, pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale.

Inoltre è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri non comunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno;
- residenza stabile e abituale sul territorio italiano.

TRASFORMAZIONE

La prestazione, come indicato, spetta sino al 18° anno. Raggiunta la maggiore età, qualora sussistano le condizioni, l'interessato può conseguire l'assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità civile, a seconda del grado di invalidità riconosciuto. Si ricorda, a tal fine, che i cittadini possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.

INCOMPATIBILITA' CON ALTRI TRATTAMENTI

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

- qualsiasi forma di ricovero;
- l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

